



NOTAIO
ANDREA TODESCHINI PREMUDA

N. 10558 di rep.

N. 6906 di racc. -

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
ASSOCIAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il mese di giugno, il giorno nove
alle ore quindici e quaranta

Il 9 giugno 2025 alle ore 15,40

In Mestrino, Via Aquileia nn. 29/31.

Avanti di me Dott. ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio alla
residenza di Mestrino, iscritto al Collegio Notarile di
Padova,

è comparsa la signora

MASIERO Silvia, nata a Padova il 10 settembre 1987,
domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione di
cui appresso, Codice Fiscale MSR SLV 87P50 G2240.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi chiede di assistere all'assemblea degli associati
dell'associazione

**"EDU.C.A Associazione di promozione sociale e sportiva
dilettantistica"**, in brevità anche solo **"EDU.C.A APS ASD"**,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, associazione
di promozione sociale, con sede in Borgoricco (PD), via
Castellaro n. 31/a, codice fiscale 05666710289, costituita
con atto in data 27 dicembre 2024 n. 149.628 di Rep. notaio
Nicola Maffei di San Martino di Lupari (PD), associazione
iscritta presso il RUNTS con il n. 148870.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue. —
Presiede, ai sensi di legge e di statuto, la stessa
comparente, quale Presidente del Consiglio Direttivo della
predetta associazione, la quale mi dichiara, affinché lo
faccia risultare dal presente verbale, che:

- in questo luogo in questo giorno alle ore quindici e trenta
è stata convocata l'assemblea degli associati della
associazione EDU.C.A Associazione di promozione sociale e
sportiva dilettantistica, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta personalità giuridica;

2. Varie ed eventuali;

- l'avviso di convocazione è stato inviato a tutti gli aventi
diritto nei modi e termini di statuto;

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 12 su 13
associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio
presenze che si allega al presente sub **"B"**;

- non vi è organo di controllo.

Il Presidente, verificato ella l'identità e la legittimazione
degli intervenuti dichiara la presente riunione validamente
costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno che
precede,

al cui esame nessuno degli associati si oppone, dichiarandosi

REGISTRATO A

PADOVA

Il 17 giugno 2025

al n. 22404 serie 1T

esente



Firmato digitalmente da
**ANDREA TODESCHINI
PREMUDA**
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
PADOVA:80033340284

tutti ampiamente informati su quanto oggetto di trattazione. —
Il Presidente passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno. —

Il Presidente espone ai presenti che si rende necessario procedere alla modifica dello statuto dell'associazione, al fine di consentire l'avvio dell'iter per l'acquisizione della personalità giuridica. —

A tal fine, è necessario eliminare ogni riferimento alla natura di "associazione non riconosciuta" presente nello statuto, in particolare all'articolo 1 comma 1, e sostituirlo con una formulazione conforme alla volontà dell'associazione di ottenere la personalità giuridica. —

Il Presidente propone per il resto di confermare l'attuale statuto dell'associazione che, precisa, è conforme al modello standard tipizzato predisposto dalla rete associativa Unione Sportiva ACLI (US ACLI) a uso delle associazioni di promozione sociale e sportivo dilettantistiche aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/7 del 26 gennaio 2024, —

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, con voto unanime dei presenti palesemente reso, come constatato dal Presidente, l'assemblea degli associati —

delibera

1) di procedere alla modifica dell'art. 1 comma 1, ai fini dell'adeguamento del vigente statuto come segue: —

" Art. 1) Denominazione e sede —

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, l'Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata: **"EDU.C.A Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica"**, in brevità anche solo **"EDU.C.A APS ASD".**, —

fermo e invariato il resto; —

2) di dare mandato al Presidente dell'Associazione affinché richieda la Personalità Giuridica dell'ente, con ogni e più ampia facoltà. —

Il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che, espressamente approvato dagli associati, che allego al presente sub **"A"**. —

Null'altro essendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione è tolta dal Presidente essendo le ore quindici e cinquanta. —

Spese e tasse del presente e conseguenti a carico dell'associazione. —

Vengono invocate le agevolazioni fiscali previste in materia. —
Gli intervenuti mi dispensano tutti dalla lettura di quanto allegato. —

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me

completato e letto alla comparente, che approva e sottoscrive
alle ore quindici e cinquanta_____

Sono pagine due e sin qui della terza di un foglio._____

F.to Masiero Silvia_____

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio

[Il presente statuto è redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Unione Sportiva ACLI (US ACLI) ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportivo dilettantistiche aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/7 del 26 gennaio 2024]

STATUTO

"EDU.C.A Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, in brevità anche solo "EDU. C.A. APS ASD"

Art. 1) Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, l'Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata: **"EDU.C.A Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica"**, in brevità anche solo **"EDU.C.A APS ASD"**.

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS.

3. Essa ha durata illimitata.

4. L'Associazione ha sede legale in via Castellaro n. 31/A nel comune di Borgoricco (PD).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

art. 2) Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2. In particolare, l'Associazione:

a) organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l'educazione all'impegno e l'assunzione di responsabilità;

b) sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell'integrazione, dell'inclusione e della coesione sociale;

c) accoglie e promuove esperienze di volontariato;

d) finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità e all'espressione della dignità della persona umana.

3. In qualità di ASD, l'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti di Unione Sportiva ACLI quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) o di altro Ente di Promozione sociale cui intende affiliarsi

4. Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) dlgs 36/21 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di ginnastica intesa come "attività finalizzata alla salute e al fitness", e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina.

5. L'Associazione può esercitare in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica, anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione, formazione professionale ai sensi della legge 28.3.2003 art. 53 e successive modificazioni ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale elencate all'art. 5 del D, Lgs. 117/2017;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa

6. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo attraverso lo svolgimento continuato delle predette attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi

7. L'Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

8. A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione potrà:

8.1. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

8.2. Organizzare corsi di studio e laboratori, anche all'interno di istituti scolastici, oltre all'organizzazione di convegni, riunioni e workshop sia in presenza che a distanza;

8.3. Collaborare con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Nazionali o Estere e con Comuni, Province e Regioni per l'organizzazione dei corsi e dei laboratori;

8.4. organizzare centri estivi;

8.5. predisposizione di un sito web attraverso il quale sviluppare e gestire l'attività di cui ai punti precedenti;

8.6. partecipare a Bandi nazionali e internazionali sia come capofila sia in partnership con altri enti;

8.7. gestire uno spaccio, interno, ad uso esclusivo dei propri soci, per la somministrazione di alimenti e bevande dove gli associati potranno scambiarsi opinioni ed idee di carattere culturale, che diventi luogo di aggregazione e partecipazione nonché strumento prezioso per l'accrescimento della conoscenza dell'arte e delle diverse forme di intrattenimento culturale.

9. L'Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciali sia rivolte a soci che ai non associati, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nell'elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

10. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

11. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

12. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

12.1. svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere;

12.2. compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutarî

12.3. gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;

12.4. effettuare vendita di articoli sportivi;

12.5. pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo

art. 3) Volontario e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.

n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

art. 4) Ammissione DEGLI ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

5. Possono aderire all'Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le

disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.

10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

11. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

12. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

14. La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

art. 5) Diritti e doveri

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17 del CTS;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- f) denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

2. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

- a) rispettare le delibere degli organi sociali;
- b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

art. 6) Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o

esclusione.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

6. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

art. 7) Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di legge
- e) Organo di revisione ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di legge

art. 8) Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal

Libro degli associati.

4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

6. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

14. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype ecc.) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso, il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

art. 9) Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;

c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;

g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;

h) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;

i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

art. 10) Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

art. 11) Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

art. 12) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

3. Dura in carica per n. 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

8. In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'Associazione,
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività

associative,

f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts e nel RASD

h) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

11. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

art. 13) Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

art. 14) Organo di controllo

1. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.

2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 15) Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

art. 16) Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

art. 17) Risorse economiche e patrimoniali - FONDO

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi da convenzioni;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

4. L'Associazione ha un fondo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)

Art. 18) Bilancio e rendicontazione

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19) Bilancio sociale

1. Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21) Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

art. 22) Personale retribuito

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati o da altro parametro stabilito dalla legge.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

art. 23) Responsabilità dell'Associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

art. 24) Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

art. 25) Norma di rinvio

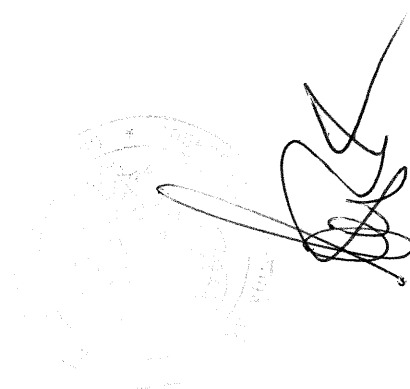
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Masiero Silvia

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio

FOGLIO PRESENZE ASS. STRAORDINARIA 09/06/2025

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	MODALITA'	FIRMA
1 BIASIOLO ELISA	BSLLSSE80C66D325	DELEGA SILVIA MASIERO	
2 BOVO CRISTIAN	BVOCST78H18B563Y	DELEGA CARLO TOSO	
3 GARRE' ALESSIA	GRRLLSS75B59G224V	DELEGA ELISABETTA PINTON	
4 GIRARDI ANNA	GRRNNA06A66G224U	PRESENZA	Anna Girardi Giorgia Girardi
5 GIRARDI GIORGIA	GRRGRG03T60G224D	PRESENZA	
6 GRAZIOTTO ALESSANDRA	GRZLSN68R59L407D	ASSENTE	
7 MANFIOLETTI GIULIA	MNFGLI99E48G224Q	DELEGA ELISABETTA PINTON	
8 MASIERO ROBERTO	MSRRRT55C01G224D	PRESENZA	Roberto Masiero Elisabetta Pinton
9 MASIERO SILVIA	MSRSLV87P50G224O	PRESENZA	
10 PINTON ELISABETTA	PNTLBT74R65G224A	PRESENZA	
11 QUARESIMIN BENEDETTA	QRSBDT01C48B563P	DELEGA SILVIA MASIERO	
12 SARDENA CRISTIANA	SRDCST99D43D325M	DELEGA ANNA GIRARDI	
13 TOSO CARLO	TSOCRL66A26L736T	PRESENZA	Carlo Toso



Anna Silvano

Copia su supporto digitale conforme all'originale su supporto
cartaceo in atti miei che rilascio per gli usi consentiti.

Mestrino, lì 17 (diciassette) giugno 2025
(duemilaventicinque)

F.to digitalmente Andrea Todeschini Premuda, notaio